



**CITTÀ DI OZIERI**  
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO  
PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO  
DELL’ENTE AD AVVOCATI ESTERNI**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12 Dicembre 2016*



## INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Istituzione Albo degli Avvocati dell’Ente .....	3
Art. 3 – Patrocinio di dipendenti ed Amministratori.....	4
Art. 4 – Requisiti per l’inserimento nell’Albo degli Avvocati dell’Ente.....	4
Art. 5 – Iscrizione all’Albo .....	5
Art. 6 – Affidamento degli incarichi agli iscritti all’Albo .....	6
Art. 7 – Firma del disciplinare di incarico .....	7
Art. 8 - Corrispettivo .....	7
Art. 9 – Cancellazione dall’elenco.....	8
Art. 10 – .Registro degli incarichi legali conferiti.....	8
Art. 11 – Pubblicità.....	8
Art. 12 – Rinvio al Codice di deontologia forense .....	9
Art. 11 – Entrata in vigore .....	9

### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, prescritti dall’articolo 4 del decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di OZIERI degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente a professionisti esterni all’Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola controversia, sia di fronte alle Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza che di fronte alle forme alternative di giustizia.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonché nell’ambito di previsione dell’articolo 3 commi da 54 a 57 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008).

### **Art. 2 - Istituzione Albo degli Avvocati dell’Ente**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito “*Albo degli Avvocati dell’Ente*” aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinnanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Affari Legali, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

#### **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

#### **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile ed inoltre assistenza e patrocinio in tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) ed in negoziazione assistita.

#### **Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO**

Assistenza e patrocinio presso Tribunale Sezione Lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile Sez. Lavoro.

#### **Sezione D - CONTENZIOSO PENALE**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Penali: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

#### **Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Assistenza e patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale e la Corte di Cassazione Sez. Tributaria.

3. L’iscrizione all’elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Affari Legali di “*Avviso di Bando per la Formazione dell’Albo degli Avvocati dell’Ente*” da pubblicare sull’Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell’ente e comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Sassari, con richiesta di pubblicazione sui siti degli ordini.
4. L’iscrizione nell’ Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato e i nominativi dei professionisti ritenuti idonei sono inseriti nell’Albo in ordine alfabetico
5. L’elenco così formato sarà soggetto a revisione almeno annuale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze all’uopo pervenute.
6. L’Amministrazione si riserva comunque la motivata facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.

#### **Art. 3 - Patrocinio di dipendenti ed Amministratori**

1. L’Albo potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di dipendenti e/o Amministratori dell’Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio.
2. Nel caso di scelta del professionista tra gli iscritti all’Albo - impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l’Amministrazione – questa costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all’art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

#### **Art. 4 - Requisiti per l’inserimento nell’Albo degli Avvocati dell’Ente**

1. Hanno facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo gli Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- Possesso della cittadinanza europea;
  - Godimento dei diritti civili e politici;
  - Capacità a contrarre con la P.A.;
  - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per tutte le sezioni;
  - Essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria;
  - Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro, Diritto Tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
2. Non possono essere iscritti all’Albo coloro che al momento dell’iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Ozieri;
  3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell’Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

#### **Art. 5 - Iscrizione all’Albo**

1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista, con l’indicazione delle sezioni (max 2) dell’elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.
2. L’istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 smi, in ordine ai seguenti dati:
    - L’iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
    - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
    - L’assenza di cause ostantive a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
    - L’assenza di condanne penali e di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
    - n. codice fiscale e n. partita IVA;
    - possesso di polizza assicurativa RC professionale;

- Indirizzo pec.
  - b) *Curriculum vitae* comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Albo cui si chiede l’iscrizione;
  - c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Ozieri o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
  - d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
  - e) In caso di nomina, l’impegno a rendere (senza ulteriori oneri per l’Ente), un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.
3. L’iscrizione è subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune ha la facoltà di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni dell’iscrizione.
  4. Per gli studi professionali associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

#### **Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti all’Albo**

1. La decisione in ordine all’azione o alla resistenza è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale che ha la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite.
2. Con Determinazione del Dirigente del Servizio Affari Legali viene individuato il procuratore cui affidare il patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell’incarico.
3. La selezione è svolta nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, previa consultazione di almeno 3 (tre) Avvocati iscritti nella sezione dell’Albo specifica per la materia della controversia.
4. È consentito l’affidamento diretto, nel rispetto del criterio della rotazione, nei casi di estrema urgenza adeguatamente motivati.
5. In caso di consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, la Giunta Comunale, con atto adeguatamente motivato, può affidare l’incarico allo stesso difensore.
6. Al momento dell’accettazione dell’incarico l’Avvocato rilascerà apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Ente e dell’inesistenza di

conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall’Ente.

### **Art. 7 - Firma del disciplinare di incarico**

1. L’Avvocato incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico e con la sua sottoscrizione si impegna a portare a termine con zelo l’incarico affidatogli.
2. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
  - a) l'indicazione del valore della causa;
  - b) il compenso professionale che dovrà essere determinato entro i minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014, che sarà quello risultante al termine della selezione per la scelta del procuratore;
  - c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
  - d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico, l'impegno ad osservare le norme vigenti in tema di anticorruzione (Legge 190/2012), del codice di comportamento dell’Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 20/12/2013, nonché del presente Regolamento;
  - e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l’esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
  - f) obbligo di parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale;
  - g) obbligo di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

### **Art. 8 - Corrispettivo**

1. L’atto con il quale viene conferito l’incarico dovrà espressamente contenere il valore della causa e la determinazione degli onorari e dei diritti del professionista, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con riferimento agli scaglioni e parametri, di cui al D.M. n. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e ss.mm.ii.

2. L’accordo con il professionista incaricato dovrà prevedere che ,in relazione all’esito alla causa, l’importo dell’onorario concordato sarà ridotto del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio e del 20% nell’ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite.
3. La liquidazione della parcella dovrà avvenire nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data della richiesta per come acquisita al protocollo dell’Ente, a conclusione del singolo grado di giudizio. Per i giudizi amministrativi, la parcella sarà liquidata solo all’esito del giudizio di merito, con esclusione di corrispettivi limitatamente alla fase cautelare.

#### **Art. 9 - Cancellazione dall'elenco**

1. E' disposta la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Ente a quei professionisti che:
  - a. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Elenco;
  - b. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - c. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, dopo aver vinto la selezione; siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dalla stazione appaltante.

#### **Art. 10 - Registro degli incarichi legali conferiti**

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento è istituito il "*Registro degli incarichi legali conferiti*" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Affari Legali.

#### **Art. 11 - Pubblicità**

1. L’Albo degli Avvocati dell’Ente ed il Registro degli incarichi legali conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle che l’Amministrazione riterrà più idonee a garantirne la massima pubblicità.
2. All’apertura del Bando per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ente, l’Amministrazione, al fine di assicurare la massima pubblicità, diffusione e partecipazione, pubblicizza il Bando con idoneo avviso sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati in formato aperto, a cura del Dirigente del Servizio Affari Legali, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 33/2013.

### **Art. 12 - Rinvio al Codice di deontologia forense**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di Deontologia Forense approvato con Deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/01/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

### **Art 13 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e verrà pubblicato sul sito [www.comune.ozieri.ss.it](http://www.comune.ozieri.ss.it) in osservanza alla normativa sulla trasparenza. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.